

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 12

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 SETTEMBRE 1987

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

Annunziata il 22 ottobre 1987

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 del Trattato CEE (doc. C2-189/86),

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente,

la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-130/87),

visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. — Si compiace dell'impegno della Commissione di far propri, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, taluni emendamenti del Parlamento;

2. — Invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, le altre modifiche da esso apportate;

(1) G. U. n. C 20 del 17 gennaio 1987, pag. 2.

3. — Approva con tali riserve la proposta della Commissione;

4. — Chiede alla Commissione di informare il Parlamento qualora intenda modificare la sua proposta nel corso delle deliberazioni del Consiglio;

5. — Chiede al Consiglio di informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo da esso approvato;

6. — Si riserva, se del caso, di aprire la procedura di concertazione o di chiedere una nuova consultazione;

7. — Incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, e ai parlamenti degli Stati membri per conoscenza, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento, nonché la presente risoluzione legislativa.

ENRICO VINCI
Segretario generale

SIEGBERT ALBER
Vicepresidente

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

Resto del preambolo immutato
Considerando immutati

ART. 1.

La direttiva 84/538/CEE è modificata nel modo seguente:

Paragrafo 1 immutato

2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i tosaerba di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato unicamente se:

Primo trattino immutato

— se il livello di pressione acustica, ponderata A ed espressa in dB, del rumore propagato nell'aria dai tosaerba aventi una larghezza di taglio superiore a 120 cm, misurato nelle condizioni contemplate dall'Allegato I-bis, non supera il livello di 92 dB (A).

Resto dell'articolo 1 immutato

(*) Testo completo cfr. G. U. n. C 20 del 27 gennaio 1987, pag. 2.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 8A e 100A,

Resto del preambolo immutato
Considerando immutati

ART. 1.

La direttiva 84/538/CEE è modificata nel modo seguente:

Paragrafo 1 immutato

2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i tosaerba di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato unicamente se:

Primo trattino immutato

— se il livello di pressione acustica, ponderata A ed espressa in dB, del rumore propagato nell'aria dai tosaerba aventi una larghezza di taglio superiore a 120 cm, misurato nelle condizioni contemplate dall'Allegato I-bis, non supera il livello di 86 dB (A).

Resto dell'articolo 1 immutato

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ART. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Paragrafo 2 immutato

ART. 3 immutato

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

ART. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1987, direttiva che riunisce in un unico testo le proposte della Commissione COM (86) 682 e COM (87) 133. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Paragrafo 2 immutato

2-bis. Dopo l'approvazione della presente direttiva di modifica da parte del Consiglio, la Commissione e il Consiglio pubblicano sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie L, una versione codificata della direttiva applicabile ai tosaerba.

ART. 3 immutato